

*CGT Piacenza - Contrarietà al diritto eurounitario delle addizionali sulle accise  
sul consumo di energia elettrica*

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza; sentenza 6-8/5/2024, n. 63/2024;  
Giud. monocratico Morlini.

**Addizionali sulle accise sul consumo di energia elettrica – contrarietà al diritto  
eurounitario anche con riferimento al primo trimestre 2010 – diritto al  
rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria – sussiste.**

Sono illegittime per contrarietà al diritto eurounitario, e vanno quindi rimborsate dall’amministrazione finanziaria all’operatore che ha provveduto alla liquidazione ed al versamento ex articolo 53 TUA, le addizionali sulle accise ex art. 6 D.L. n. 511/1988, non solo con riferimento al periodo 1/4/2010-31/12/2011, ma anche con riferimento al primo trimestre del 2010.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

**MORLINI GIANLUIGI**, Giudice monocratico

in data 06/05/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 27/2024 depositato il 08/02/2024

**proposto da**

A2a Energia Spa -

**Difeso da**

\*

**ed elettivamente domiciliato presso** giorgio.morotti@brescia.pecavvocati.it

**contro**

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Piacenza

**elettivamente domiciliato presso** [dogane.piacenza@adm.gov.it](mailto:dogane.piacenza@adm.gov.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- DINIEGO RIMBORSO n. 16880 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

### **FATTO**

Promuovendo la presente controversia, A2A Energia s.p.a. riferisce che, quale operatore del mercato della distribuzione dell'energia, ha sempre provveduto alla liquidazione ed al versamento delle accise e delle relative addizionali, in conformità al D.Lgs. n. 504/1995, cd. Testo Unico Accise (TUA); che, quale soggetto passivo dell'imposta obbligato nei confronti dell'amministrazione finanziaria *ex* articolo 53 TUA, ha quindi volta per volta versato all'Erario il tributo corrispondente ai quantitativi di energia immessi in consumo, traslando poi il peso economico sui clienti finali in base alla rivalsa *ex* art. 56 TUA; che tale meccanismo è stato utilizzato fino al 2012 anche con riferimento all'addizionale sulle accise *ex* art. 6 D.L. n. 511/1988 convertito dalla L. n. 20/1989; che detta addizionale è stata successivamente abrogata al fine di evitare una procedura di infrazione davanti alla CGUE; che come noto, molti clienti finali hanno instaurato un contenzioso al fine di recuperare le addizionali versate con riferimento al periodo precedente all'abrogazione; che la Corte di cassazione, sulla base di una interpretazione fornita dalla CGUE, ha accolto le doglianze dei contribuenti, disapplicando l'addizionale sulle accise in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria. Ciò premesso, A2A espone che il cliente finale Schiavi Inerti s.r.l. l'ha evocata in giudizio, al fine di ottenere il rimborso delle addizionali provinciali illegittimamente corrisposte prima dell'abrogazione della norma con riferimento agli anni 2010-2011; che il Tribunale di Milano, con ordinanza *ex* articolo 702 *ter* c.p.c. poi confermata anche dalla Corte d'Appello e passata in giudicato, ha condannato A2A alla restituzione della somma di € 5.228,6 oltre interessi legali; che A2A ha quindi provveduto al pagamento, e con missiva del 28/7/2023 ha poi chiesto a sua volta all'Amministrazione la rifusione di quanto pagato *ex* art. 14 comma 4 TUA; che l'Agenzia delle Dogane ha provveduto al rimborso della sola minor somma di € 4.117,88, negando invece il rimborso per la residua somma di € 1.110,72, sul presupposto che sarebbero rimborsabili solo le addizionali sulle accise del periodo 1/4/2010-31/12/2011, e non anche quelle relative al primo trimestre del 2010.

Sulla base di quanto sopra, A2A ha evocato nel presente giudizio Agenzia delle Dogane, impugnando il provvedimento di diniego parziale del rimborso e domandando il pagamento della somma capitale di € 6.840, oltre interessi.

Costituendosi in giudizio, ha resistito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, assumendo che non sarebbe dovuto il rimborso delle addizionali sulle accise nel periodo antecedente il 1/4/2010, data entro la quale, nel rispetto del limite temporale posto dal suo articolo 48, è stata recepita la Direttiva 2008/118/CE da parte del D.Lgs. n. 48/2010; e non essendo a lei

opponibile, in quanto processualmente terza, la statuizione del Tribunale di Milano di condanna di A2A a rifondere al cliente finale l'addizionale anche per tale periodo. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex articolo 32 D.Lgs. n. 546/1992.

### **DIRITTO**

**a1)** Come esposto in parte narrativa, Agenzia delle Dogane ritiene non dovuto il rimborso delle addizionali sulle accise per il periodo antecedente al 1/4/2010, e quindi ritiene non dovuto il rimborso per il periodo 1/1/2010-31/3/2010, poiché solo a decorrere dal 1/4/2010 è stata recepita nell'ordinamento la direttiva 2008/118/CE, in linea con quanto previsto dall'articolo 48 della stessa direttiva, da parte del D.Lgs. n. 48/2010, così sancendo l'illegittimità dell'addizionale.

L'eccezione non coglie nel segno.

Sul punto, si osserva innanzitutto che l'energia elettrica è sottoposta ad accisa armonizzata ad opera della Direttiva 2003/96/CE; e che, come noto, l'interpretazione del diritto eurounitario offerto dalla CGUE vincola l'interpretazione del giudice nazionale ed impone la disapplicazione del diritto interno in contrasto con la normativa sovranazionale.

Ciò posto, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sulla base dell'interpretazione fornita dalla CGUE, si osserva che il contrasto tra l'addizionale di cui trattasi ex art. 6 D.L. n. 511/1988 e la normativa eurounitaria, era sussistente anche prima della Direttiva 2008/118/CE: infatti, l'assenza di una finalità specifica che non fosse puramente un'esigenza di bilancio, ha posto la norma già in contrasto con la direttiva 2003/96/CE, che col suo articolo 3 ha esteso alla materia energetica il campo d'applicazione della più generale direttiva 1992/12/CEE.

Pertanto, ha spiegato la Suprema Corte che l'addizionale per cui è causa già contrastava anche con la direttiva 2003/96/CE applicabile sin dal 2004 (cfr. Cass. n. 12142/2022 e Cass. n. 12143/2022), essendo "*pressoché sovrapponibile*" la direttiva 2008/118/CE rispetto alla precedente 1992/12/CEE (Cass. n. 27101/2019), ciò che ha portato a disporre il rimborso anche per le addizionali del gennaio 2010 (Cass. n. 22343/2020): da ciò consegue l'irrelevanza del fatto che la direttiva 2008/118/CE sia divenuta applicabile dal 1 aprile 2010, proprio perché l'addizionale sulle accise era già in contrasto anche con la normativa precedente.

Detto in altre parole: il diritto alla restituzione degli importi versati a titolo di addizionale, non deriva dal (solo) contrasto dell'articolo 6 D.L. n. 511/1988 con la direttiva 2008/118/CE; ma deriva (anche) dal contrasto con la precedente direttiva 2003/96/CE.

Da tali conclusioni, come detto autorevolmente sancite dalla Suprema Corte e ribadite anche dalla più attenta giurisprudenza di merito civilistica (cfr. App. Milano nn. 1023/2023 e 2589/2022) e tributaristica (CGT di secondo grado Lombardia n. 3660/2023, CGT Bergamo nn. 172/2024, 43/2024, 277/2023 e 249/2023, CGT Como n. 72/2024, CGT Torino n. 847/2023, CGT Pescara n. 521/2023, CGT Pavia nn. 304 e 241/2023, CGT Cuneo n. 186/2023, CGT Campobasso n. 151/2023, CGT Milano n. 3371/2022, CGT Brindisi n. 493/2022, CGT Venezia n. 390/2022, CGT Vicenza n. 378/2022), questo Collegio non ha motivo di discostarsi, così ribadendo anche a quanto recentissimamente statuito da questa stessa CGT con la pronuncia n. 48/2024, e pertanto va rigettata l'eccezione della convenuta in ordine alla pretesa non illegittimità dell'addizionale relativamente al primo trimestre 2010.

Solo per completezza espositiva, va poi osservato che la stessa Agenzia delle Dogane, con la direzione territoriale di Liguria-Piemonte-Valle D'Aosta, ha accolto un ricorso mediazione di altro contribuente aderendo alle conclusioni qui propuginate da questa CGT e valorizzando in

tal senso le sopra citate Cass. n. 12142/2022 e Cass. n. 12143/2022 (cfr. provvedimento prot. 41959 del 12/12/2022, all. 18 parte ricorrente).

In ogni caso e comunque, da una seconda e convergente angolazione si osserva che, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 TUA, *“qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”*.

Nel caso di specie, risulta *per tabulas* che il Tribunale di Milano, con provvedimento divenuto irrevocabile a seguito del rigetto dell'appello, ha condannato la odierna ricorrente a rimborsare al cliente finale anche le addizionali relative al periodo precedente al 1/4/2010, esaminando e disattendendo una eccezione sul punto avanzata dalla convenuta A2A.

Pertanto, poiché la norma prevede che il cliente finale debba convenire il proprio fornitore davanti al giudice civile al fine di ottenere la condanna alla restituzione dell'accisa o dell'addizionale ritenuta non dovuta, e che il fornitore a seguito di condanna passata in giudicato possa ripetere tale somma dall'Agenzia delle Dogane; tenuto conto che A2A è stata effettivamente evocata in giudizio dal cliente finale ed è stata condannata a pagare l'intera somma richiesta, nonostante abbia formulato le eccezioni qui reiterate da Agenzia delle Dogane; consegue che in questa sede A2A, avendo tempestivamente richiesto all'amministrazione la rifusione di quanto pagato sulla base di una sentenza di condanna, ha comunque ed in ogni caso diritto alla restituzione.

In ragione di tutto quanto sopra, evidenziato che l'addizionale non era dovuta, che vi è stata condanna alla restituzione con sentenza passata in giudicato e che la restituzione è stata eseguita, per tali motivi parte ricorrente, la quale ha formulato rituale e tempestiva domanda, ha diritto a ripetere da parte convenuta quanto restituito al cliente finale, non residuando spazio alcuno all'Amministrazione per ritenere dovuta solo una parte della somma.

**a2)** Quanto agli interessi, l'articolo 14 comma 5 D.Lgs. n. 504/1995 dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

Pertanto, parte ricorrente ha diritto alla restituzione di tutto quanto pagato al cliente finale per somma capitale ed interessi sulla base della sentenza del Giudice Ordinario, oltre a ulteriori interessi legali dal momento della domanda di ripetizione formulata alla Agenzia delle Dogane.

Nel caso che qui occupa, A2A ha quindi diritto al pagamento della complessiva somma di € 1.110,72, versata al cliente finale e non ancora rimborsata da Dogane.

Sulla somma capitale, come da espressa domanda processuale vanno poi accordati gli interessi legali *ex art. 14 comma 4 TUA* dal momento della domanda di rifusione a Dogane, formulata il 28/7/2023, e gli interessi *cd. superlegali ex art. 1284 comma 4 c.c.* dalla domanda giudiziale formulata con la notifica del ricorso il 9/11/2023.

**b)** Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto, con annullamento così come da dispositivo dell'intimazione di pagamento impugnata e conseguente condanna al pagamento delle somme sopra indicate.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 127/2022, sono quindi poste a carico della soccombente convenuta Agenzia delle Dogane ed a favore della vittoriosa ricorrente, tenendo a mente un valore prossimo ai medi e ricompreso nello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

**P.Q.M.**

**la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza sez. II  
in funzione monocratica**

- in accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato diniego parziale di rimborso prot. 16880/2023 del 26/7/2023, e conseguentemente condanna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a pagare a A2A Energia s.p.a. € 1.110,72, oltre interessi legali dal 28/7/2023 al 9/11/2023 ed interessi superlegali *ex art. 1284 comma 4 c.c.* dal 9/11/2023 al saldo;
- condanna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rifondere a A2A Energia s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.800 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.

Piacenza, 6/5/2024

Il Presidente estensore

Gianluigi Morlini